



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 54

OGGETTO

NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI.

L'anno Duemilasedici addì Venti del mese di Aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

COMPONENTI			PRESENTI	ASSENTI
1.	PATRON MIRKO	Sindaco	X	-
2.	GALLO VALTER	Vice Sindaco	X	-
3.	COLETTI PIER ANTONIO	Assessore	X	-
4.	MASON PAOLO	Assessore	X	-
5.	BEDIN FIORELLA	Assessore	X	-
6.	ZANDARIN ANITA	Assessore	X	-

Numero totale presenti: **6** – Numero totale assenti: **0**

Partecipa alla seduta la dott.ssa NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. PATRON MIRKO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

[x]

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Lavori Pubblici
- Settore Edilizia Privata – Urbanistica

Viene sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che l'articolo 39, comma 9, del D.L. 6.07.2011 n. 98, convertito dalla L. 15.07. 2011 n. 111, ha introdotto gli istituti del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'Amministrazione Finanziaria aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate, delle dogane e dei monopoli;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 24.09.2015 n. 156, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha introdotto importanti modifiche al contenzioso tributario, estendendo in particolare gli istituti del reclamo e della mediazione a tutti gli enti impositori e pertanto anche alle controversie inerenti i tributi di competenza degli enti locali;

RILEVATO che l'articolo 9, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 156/2015 ha sostituito, in particolare, l'articolo 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 che disciplina i predetti istituti del reclamo e della mediazione nel processo tributario;

PRECISATO che:

- in relazione al contenuto essenziale della disciplina dei predetti istituti, il rinnovato articolo 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992, al comma 1, dispone che per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il predetto valore è riferito al solo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste;

- in relazione alle fasi, alle modalità, ai termini, ecc. di svolgimento della procedura prescritta per i suddetti istituti nonché alla struttura organizzativa interessata agli stessi, ai commi da 2 a 8, dispone quanto segue:

* il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

* il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di novanta giorni. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

* le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

* l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;

* nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata;

* per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218;

* nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamen-

to. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente;

* le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% per cento del minimo previsto dalla legge;

* la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni previsti per la conclusione della procedura, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

EVIDENZIATO che per quanto concerne l'individuazione dell'unità organizzativa e dell'organo/soggetto responsabile del procedimento deputati all'esame degli istituti del reclamo e mediazione, la specifica richiamata disposizione contenuta nel novellato articolo 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 non prevede, per gli enti impositori (compresi i Comuni) diversi dalle Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei monopoli, l'obbligatorietà di servirsi di "strutture diverse ed autonome" da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, in quanto per gli "altri enti impositori" tale accorgimento si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

CONSIDERATO che all'interno di questo Ente, l'istruttoria degli atti reclamabili, ossia principalmente gli avvisi di accertamento, viene curata dall'ufficio Tributi, facente parte del Settore Servizi Finanziari e che nella struttura organizzativa del Comune non sono presenti uffici separati ed autonomi rispetto al predetto ufficio che dispongano delle competenze tecniche necessarie per l'analisi delle pratiche inerenti l'espletamento dell'attività di accertamento tributario;

ATTESO che non risulta possibile individuare per motivi organizzativi una struttura "diversa ed autonoma" rispetto a quella deputata all'attività di accertamento tributario stante la struttura organizzativa propria dell'ente;

RILEVATO che la figura idonea a svolgere il ruolo di mediatore debba necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare i due precitati istituti;

RITENUTO pertanto di dover individuare nel Responsabile del Settore Servizi Finanziari il soggetto di riferimento per l'esame degli istituti del reclamo e della mediazione in quanto figura in seno all'ente dotata delle necessarie competenze tecniche oltre che persona diversa dai dipendenti che rivestono il ruolo di responsabile di procedimento dell'accertamento tributario;

DATO ATTO che tale soluzione sia rispettosa del dettato normativo specifico di cui al precitato nuovo art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 inerente l'individuazione dell'unità organizzativa cui affidare l'esame del procedimento di esame del reclamo e mediazione degli atti tributari;

PRECISATO che al Funzionario Responsabile di detto Settore è attualmente affidato il coordinamento, tra gli altri, del Servizio tributi e che lo stesso è pertanto in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione in oggetto;

RITENUTO per le suesposte motivazioni di dover procedere alla nomina del Responsabile del procedimento di esame del reclamo e mediazione degli atti tributari emessi dal Comune individuandolo nel Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare l'art. 49 in ordine ai pareri dei responsabili di servizio sulle proposte di deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Di nominare, per le motivazioni e considerazioni espresse in premessa, quale soggetto responsabile del procedimento di esame degli istituti del reclamo e della mediazione in materia di tributi comunali il Funzionario Responsabile del Settore Servizi Finanziari.
2. Di dare atto che al predetto Funzionario sono attribuite, per nomina di cui sopra - ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs. n. 546/1992 - tutte le funzioni ed i poteri per la verifica dei reclami e delle proposte di mediazione afferenti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 200 n. 267.

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano.

Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, viene approvata, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Ldg 267/2000.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 20-04-2016

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole sfavorevole condizionato non dovuto

data parere: 20-04-2016

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
Mirko Patron

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

